



COMUNE DI SELLIA MARINA

(Prov. di Catanzaro)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 34 del Reg. del 05.04.2019	OGGETTO: T.A.S.I. – Determinazione aliquote per l'anno 2019- Conferma - Proposta al Consiglio.
----------------------------------	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, ritualmente convocata, la **GIUNTA COMUNALE** si è riunita con la presenza dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
1	MAURO FRANCESCO	SINDACO	X	
2	FALBO GIUSEPPE	ASS.- V. SINDACO		X
3	MADIA GIUSPPE	ASSESSORE	X	
4	FULGINITI DAVIDE	ASSESSORE	X	
5	VOCI VALENTINA	ASSESSORE		X

Assiste il Segretario Generale, Avv. Cinzia Sandulli.

Il **Sindaco- Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- L'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021 è stato prorogato al 28 febbraio 2019;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 2019), con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020 è stato prorogato al 31 marzo 2019;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Premesso che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata in particolare il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, ai sensi del quale " *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento* " ;

Richiamato altresì il comma 677 della citata legge, ai sensi del quale " *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati, inoltre,

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015..."*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;*
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2019, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017 e 2018;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 7.08.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Rilevato che:

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento comunale IUC (TASI), in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Rilevato che in base all'art. 56 del Regolamento comunale IUC (TASI) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:

- Servizio di pubblica illuminazione;

Atteso che:

- in base alla deliberazione del Giunta comunale n. 29 del 27.03.2019, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite e proposte al Consiglio per l'anno 2019 sono le seguenti:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Unità immobiliari (cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7) rientranti nelle seguenti tipologie:	
a	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	non dovuta
b	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	non dovuta
c	Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.04.2008	non dovuta
d	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	non dovuta
e	Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e di polizia, ai VVF ed alla carriera prefettizia	non dovuta
2	Unità immobiliari (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7) rientranti in tutte le tipologie sopra elencate	2 (detrazione € 200,00)
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	non dovuta
4	Fabbricati produttivi (cat. D, C/1, C/3) ed altri Fabbricati	10,6
5	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	non dovuta
6	Aree edificabili	7,6
7	Terreni agricoli	7,6

Ricordato che questo Ente è assoggettato a procedura di riequilibrio finanziario;

Ritenuto, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, nonché di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e degli obiettivi del piano di riequilibrio, di proporre al Consiglio comunale la conferma, per l'anno 2019, delle aliquote per l'applicazione della TASI vigenti per il 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2018, come da seguente prospetto

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,5

2	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1
3	Fabbricati produttivi (cat. D, C/1, C/3)	0
4	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0
5	Altri fabbricati	0
5	Aree edificabili	2,5
6	Terreni agricoli	non dovuta

Dato atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2019	IMU + TASI	Aliquota IMU massima
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,5	2	4,5	6,00
Altri fabbricati	0	10,60	10,60	10,60
Aree edificabili	2,5	7,60	10,10	10,60
Terreni agricoli	0	7,60	7,60	10,60

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 82.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 35,12%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 82.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 288.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi	23,4 %

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:

- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
- I principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.08.2015;
- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 21.02.2014;
- l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07.08.2014;

Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri da parte dei Responsabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 e 147bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di Proporre** al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'imposta TASI approvate per il 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2018, per come indicato nel seguente prospetto:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale(solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	2,5
2	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	1
3	Fabbricati produttivi (cat. D, C/1, C/3)	0
4	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola	0
5	Altri fabbricati	0
5	Aree edificabili	2,5
6	Terreni agricoli	non dovuta

3. di DARE ATTO che:
 - le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra è stimato in € 82.000,00;

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 35,12 %;
3. **Di pubblicare** il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

- Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERI DUI CUI ALL'ART. 49 E 147 BIS DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L)

OGGETTO: OGGETTO: T.A.S.I. – Determinazione aliquote per l'anno 2019- Conferma - Proposta al Consiglio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi degli artt. 49, comma1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 267/2000

ESPRIME

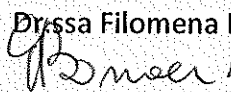
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Sellia Marina, li 28.03.2019

Il responsabile del settore
Economico finanziario
D.ssa Filomena Bonacci



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del settore Economico finanziario, ai sensi dell'art. 49, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dall'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, effettuata ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,

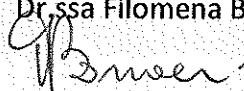
ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE

Sellia Marina, li 28.03.2019

Il responsabile del settore
Economico finanziario
D.ssa Filomena Bonacci



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco-Presidente

Ing. Francesco Mauro



Il Segretario Generale

Avv. Cinzia Sandulli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(Art. 124 comma 1 ed art. 134 comma 3° - 4° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi per 15 giorni consecutivi e che, ai sensi del successivo art. 134

☐ comma 3° - diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;

☒ comma 4° - è immediatamente eseguibile;

Prot. n. 5582

Sellia Marina, 10.04.2019

Il responsabile dell'albo on-line

Avv. Maria Bianco



Il Segretario Generale

Avv. Cinzia Sandulli